

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 11 del 04/03/2024

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024 E ULTERIORI PROVVEDIMENTI - RETTIFICA ERRORE MATERIALE**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **quattro** del mese di **Marzo** alle ore **20:48**, nella Sala delle Adunanze, in seduta in modalità mista, secondo le norme stabilite dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni tramite teleconferenza o in modalità mista approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 30.11.2022, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione straordinaria.

All'inizio della discussione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
CAVAZZI SILVIA	P		CLEMENTI ROBERTO	P	
COLA OSCAR	P		PRAOLINI LORIS		A
ANTONIOLI SAMANTA	P		PEDRANZINI EMILIA		A
BOSCACCI FRANCESCO	P		ROMERIO BONAZZI PAOLA		A
DA ZANCHE DARIO	P		COMPAGNONI MATTEO	P	
SERTORELLI NICOLO'	P		LANFRANCHI SOFIA	P	

**Presenti: 9 - Assenti: 3**

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **dott.Cesare Pedranzini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO **dott.ssa Silvia Cavazzi**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024 E ULTERIORI PROVVEDIMENTI - RETTIFICA ERRORE MATERIALE**

Il Sindaco Dott.ssa Silvia Cavazzi illustra dettagliatamente la proposta di delibera

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 59 del 22.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024 E ULTERIORI PROVVEDIMENTI* il cui testo, anche ai fini della pubblicazione sul portale Federalismo Fiscale del MEF, si riporta integralmente di seguito:

*Il Sindaco Dott.ssa Silvia Cavazzi illustra dettagliatamente la proposta di delibera*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011- “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

**VISTO** il “Principio Contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” - Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 – così come integralmente modificato D.M. 25 luglio 2023;

**CONSIDERATO** che il citato D.M. 25 luglio 2023 ha introdotto una nuova procedura che scandisce il nuovo processo di approvazione del bilancio definendo anche i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti;

**PRESO ATTO** che il nuovo iter di approvazione del bilancio, come dettagliato nel nuovo paragrafo 9.3.1 del citato Principio contabile (allegato 4/1), prevede l'adozione di un atto di indirizzo da parte dell'organo esecutivo, con l'assistenza del Segretario comunale, per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 28.09.2023, avente ad oggetto: “**ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026**” con la quale è stato così disposto:

**1. DI DARE ATTO** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**2. DI RISPETTARE** puntualmente le disposizioni contenute nel nuovo paragrafo 9.3.1 “Il processo di bilancio degli enti locali”, del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri, del 25 luglio 2023.

**3. DI DARE ATTO** che, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023 ed alla luce dell’attuale scenario generale (socio economico e normativo) di riferimento **si confermano gli indirizzi per la predisposizione del Bilancio di previsione 2024/2026 già contenuti nel DUPs 2024/2026 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 31.07.2023;**

**4. DI DARE** indirizzo ai Responsabili, per il tramite del Responsabile del Servizio Finanziario, affinché provvedano entro il 5 ottobre a:

- proporre eventuali modifiche da apportare allo schema di DUPs 2024/2026 adottato con propria deliberazione n. 99 del 31.07.2023;

- predisporre le previsioni di entrata e di spesa di rispettiva competenza da iscrivere nel Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;

ed entro il 20 ottobre a:

- predisporre le proposte di deliberazione da allegare al documento di programmazione di cui sopra;

**5. DI DARE ATTO** che i prospetti del bilancio tecnico trasmessi dal Responsabile del Servizio Finanziario riporteranno i dati relativi alle previsioni di entrata e di spesa comunicate dai Responsabili di Servizio in fase di predisposizione del DUPs 2024/2026 eventualmente modificabili;

**6. DI DARE ATTO** che, sulla base della specifica previsione del paragrafo 9.3.1 sopra menzionato “L’assenza di risposta dei Responsabili entro il termine del 05 ottobre è da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate Responsabilità”;

**7. DI DEMANDARE** l’esecuzione della presente deliberazione ai Responsabili, in ragione dei rispettivi ambiti di competenza, con il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario

**ATTESO** che sulla scorta degli indicati indirizzi si è proceduto, nel rispetto dei contenuti del DUPs a predisporre, a legislazione vigente, una stima del gettito dell’Imposta Municipale Unica (IMU);

**CHE** , in particolare, si è tenuto conto dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nel D.M. del 07.07.2023 - Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**CHE** , ulteriormente, a legislazione vigente si è tenuto conto delle risultanze delle comunicazioni MEF relative al prospetto delle assegnazioni e dei prelievi del gettito IMU per il Comune di Bormio con proiezione dei dati comunicati sugli esercizi di riferimento del presente bilancio fatta sulla scorta dei contenuti delle intese ad oggi vigenti e sulla scorta dei montanti dei trasferimenti compensativi a valore invariato;

**RICHIAMATA** integralmente la parte motiva delle proprie precedenti deliberazioni n.19 del 08.09.2014, e 7 del 20.05.2015, esecutive ai sensi di legge, e qui confermate e fatte proprie;

**RIDABITA** la volontà di non aumentare la complessiva pressione fiscale municipale e che per ciò fare appare necessario procedere alla definizione di un articolato prospetto di aliquote tale da conseguire l'obiettivo;

**VISTO** il prospetto dei dati riferiti al gettito IMU 2024 per il Comune di Bormio pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno, dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;

**RILEVATO** che la Giunta comunale nello schema di bilancio di previsione 2024-2026, ha appostato, sulla scorta delle stime effettuate sul gettito dell'imposta in parola, al Titolo I, Tipologia 101 (categoria 06) una somma pari ad euro 3.150.0000,0 a titolo di Imposta Municipale Propria, pari al fabbisogno necessario ad ottenere gli equilibri di bilancio;

**ATTESO** che l'attuale e conclamata situazione di congiuntura economica negativa, ancora segnata dagli effetti dell'uscita dalla pandemia e dagli effetti del conflitto russo/ucraino, comporta una inevitabile contrazione della domanda particolarmente sentita nei settori che offrono prodotti legati al mercato turistico con una conseguente difficoltà al mantenimento delle attività direttamente o indirettamente legate al settore;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'introduzione dell'Imu si è già prodotto un consistente aggravio fiscale – causato dall'innalzamento dei coefficienti fiscali e dell'aliquota base - sugli immobili, compresi quelli adibiti allo svolgimento di attività che oggi soffrono della descritta contrazione della domanda;

**ATTESO** che in una situazione di difficoltà del tessuto economico locale a mantenere i livelli raggiunti è necessario prevedere opportune, ancorché sostenibili dal punto di vista degli equilibri di bilancio, politiche, anche fiscali, che favoriscano la continuità delle attività economiche che costituiscono parte essenziale del tessuto economico della località e presupposto per la tenuta anche del tessuto sociale della medesima;

**ATTESO**, altresì, che anche le famiglie sono incise dalla descritta congiuntura economica e che anche per esse è necessario prevedere opportune, ancorché sostenibili dal punto di vista degli equilibri di bilancio, politiche, anche fiscali, tese ad alleviarne le difficoltà;

**VISTO** l'art. 1 commi 639-731 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che hanno istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa rifiuti (TARI), stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la loro applicazione;

**PRESO ATTO** che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

**VISTO** l'art. 1 commi 738-783 della Legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019 che reca la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

**VISTO** il vigente Regolamento Generale delle entrate comunali,

**VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina dell'IMU (Imposta Municipale Propria) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2020 entrato in vigore dal 1° gennaio 2020 (di seguito Regolamento IMU);

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e la detrazione dell'IMU dell'imposta municipale propria per l'anno 2024, in modo puntuale e specifico, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in considerazione del fatto che non saranno più applicabili le aliquote TASI;

**CONSIDERATO** che il presupposto impositivo di cui all'art. 1 comma 740 della L. n. 160/2019 esclude l'abitazione principale, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**RICHIAMATE** le fattispecie di assimilazione all'abitazione principale, di cui al comma 741 lett. c) dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e all'art. 9 del Regolamento IMU;

**TENUTO CONTO** che soggetti attivi dell'IMU sono il Comune in riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio e lo Stato in riferimento al gettito derivante dall'IMU versata per gli immobili di gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D10), calcolata sull'aliquota dello 0,76%, ai sensi del comma 744 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

**RICORDATE** le fattispecie previste dal comma 747 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, per le quali è prevista la riduzione della base imponibile del 50%;

**TENUTO CONTO**, inoltre che il comma 1092 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 ha esteso il beneficio della riduzione della base imponibile per i casi di unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, di cui al comma 747 lett. c) dell'art. 1 della L. n. 160/2019, anche in caso di decesso del soggetto comodatario, qualora l'abitazione continui ad essere abitata dal coniuge di questo e vi siano figli minori;

**ATTESO** che a queste tipologie di riduzione della base imponibile al 50 % va aggiunta quella disposta dalla Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020), art. 1, c.48: d) a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;

**CONSIDERATA** la Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata in G.U. n. 141, Suppl. Ord. n. 53, del 18 giugno 1993, nella quale il Comune di Bormio è considerato comune montano e pertanto i terreni ivi presenti sono esenti dall'imposta;

**RICHIAMATE** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2023 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2023;

**CONSIDERATO** che è confermata la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote applicabili entro i limiti indicati ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 L. 160/2019, come da prospetto che segue:

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquot a base</i>	<i>Aliquot a minima</i>	<i>Aliquot a massim a</i>
<i>Abitazioni principali accatastate come A/1, A/8 e A/9 (Art. 1 co. 748 L. n. 160/2019)</i>	0,50%	0%	0,60%
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10 e con annotazione di ruralità) (Art. 1 co. 750 L. n. 160/2019)</i>	0,10%	0%	0,10%
<i>Terreni agricoli (non esenti) (Art. 1 co. 752 L. n. 160/2019)</i>	0,76%	0%	1,06%
<i>Fabbricati D (esclusi i D/10) (Art. 1 co. 753 L. n. 160/2019)</i>	0,86%	0,76%	1,06%
<i>Altre fattispecie (Art. 1 co. 754 L. n. 160/2019)</i>	0,86%	0%	1,06%

**RITENUTO**, così come da autorevoli interpreti e commentatori, che una lettura costituzionalmente orientata di tali disposizioni consenta ai Comuni di adottare aliquote differenziate in relazioni a particolari tipologie di immobili, tra cui anche aliquote diverse in relazione alle differenti categorie di immobili iscritti nel medesimo gruppo catastale;

**RILEVATO** che anche il Ministero delle Finanze, nella Circolare del 18 maggio 2012 n. 3/DF, relativa all'Imposta Municipale Propria, ha adombrato la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote impositive, evidenziando – al punto 5 – che, nell'ambito della propria manovra finanziaria, i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, le aliquote fissate dal Legislatore, in relazione alle quali

*«sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del Comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie», a condizione che «la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione»;*

**VISTI** l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'art. 172 comma 1 lett. c) del medesimo decreto che prevede che i Comuni alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;

**RICHIAMATO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICORDATO** che i regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote dell'IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**RAMMENTATO** l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 in base al quale l'ente può modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno allo scopo di ripristinare gli equilibri di bilancio, in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006;

**VISTO** l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone "15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

**VISTA** la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: “Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”;

**VISTO** l’articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: “15. A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

**CONSIDERATA** la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 aprile 2012, prot. n. 5343, che ha reso noto l’attivazione della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote mediante il Portale del federalismo fiscale, nonché la nota del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033, nella quale il Ministero dell’economia e delle finanze fornisce le istruzioni inerenti alla procedura di trasmissione telematica mediante il Portale citato;

**RICHIAMATO** l’art. 1 comma 767 della L. n. 160/2019 il quale ribadisce che le aliquote e i regolamenti in materia di IMU hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**CONSIDERATO** il comma 757 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 il quale dispone che, a pena di inefficacia, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale al fine di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, anche qualora i Comuni non intendano diversificare le aliquote rispetto a quelle individuate dalla legge;

**RICHIAMATO** l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;



**ATTESO** che, questo Comune ha, diligentemente, provveduto a dare esecuzione alle disposizioni contenute nel D.M. 25 luglio 2023 che ha introdotto una nuova procedura che scandisce il nuovo processo di approvazione del bilancio definendo anche i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti;

**CHE** entro la stabilita data del 5 ottobre ha così proceduto a predisporre la proposta di delibera per l'approvazione delle aliquote dell'IMU sulla scorta delle disposizioni vigenti;

**CHE** a tale data era vigente il D.M del Ministero dell'Economia e delle Finanze 07.07.2023 sull'articolazione tariffaria da rispettare per la determinazione delle aliquote sulla scorta di quanto stabilito da tale provvedimento e dal suo presupposto di legge (comma 756 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160);

**CHE** la divisata articolazione tariffaria, per trovare efficacia, avrebbe dovuto essere previamente inserita nell'apposito applicativo ed il prospetto prodotto inviato al MEF ed allegato, a condizione di efficacia, alla presente deliberazione;

**VISTO** l'allegato prospetto riepilogativo prodotto dalla procedura informatica, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**ATTESO** che è successivamente intervenuto l'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023, convertito con legge 27 novembre 2023, n. 170, che ha posticipato l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorre dall'anno d'imposta 2025;

**RITENUTO** che, in considerazione della vigenza triennale del bilancio di previsione, il disposto differimento dei termini non muta nella sostanza la necessità di adeguare l'articolazione tariffaria secondo le previsioni già oggi conosciute circa le aliquote ammesse dalla disposizione ministeriale;

**RITENUTO** , quindi, di determinare le aliquote per l'esercizio 2024 sulla scorta delle determinazioni già divise sulla scorta del D.M. 07.07.2023 secondo il prospetto allegato alla presente deliberazione;

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2024 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**RICHIAMATA** la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alcuni chiarimenti circa le modalità di versamento dell'acconto, individuando diversi criteri di determinazione dell'imposta per particolari fattispecie di possesso e di variazione dello stesso;

**RITENUTO** per tutto quanto sopra, anche allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come nella tabella al punto 1 del deliberato;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**ACQUISITI** i pareri sulla proposta della presente deliberazione, quali risultanti dal prospetto allegato;

**CON VOTI** n. 8 favorevoli espressi in forma palese, essendo n. 8 i consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

- 1. DI DETERMINARE** le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2024, così come specificato nel prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrate e sostanziale;
- 2. DI DETERMINARE** la detrazione per l'Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze in € 200,00;
- 3. DI STABILIRE** che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2024;
- 4. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

**INDI** il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CONVENUTA** l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo;

**VISTO** l'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

**CON VOTI** n. 8 favorevoli espressi in forma palese, essendo n. 8 i consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile”;

**RILEVATO** che per un mero errore materiale nel prospetto allegato alla sopra indicata deliberazione sono stati indicati i valori di 0,106 in luogo di quelli corretti di 1,06 per cento;

**ATTESA** la necessità di provvedere a rettificare il predetto errore materiale sostituendo ai valori errati quelli corretti;

**DATO ATTO** che l'effettiva e reale volontà di questo Consiglio espressa con la propria precedente deliberazione n. 59 del 22.12.2023 era di approvare l'aliquota del 1,06 per cento per le fattispecie per le quali nel prospetto allegato alla propria precedente deliberazione n. 59/2023 è indicato il valore di 0,106 per cento;

**DATO ATTO** che ciò è attestato dai seguenti fatti ed atti;

- è pacifico che l'indicazione del prospetto allegato alla delibera sia frutto di mero errore materiale di inserimento dei valori nell'applicativo di generazione del prospetto delle aliquote in quanto in contrasto con l'assunto motivazionale che richiama la previsione fatta dalla Giunta comunale nello schema di bilancio di previsione 2024-2026, che ha appostato, ai fini del raggiungimento degli equilibri di bilancio, sulla scorta delle stime effettuate sul gettito dell'imposta in parola, al Titolo I, Tipologia 101 (categoria 06) una somma pari ad euro 3.150.0000,00 a titolo di Imposta Municipale Propria, pari al fabbisogno necessario ad ottenere gli equilibri di bilancio, stima fatta propria da questo Consiglio con l'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 con deliberazione n. 58 del 22.12.2023;
- il predetto provvedimento Consiliare n. 59/2023 è stato adottato in attuazione alle previsioni del Bilancio di previsione che al Titolo I, Tipologia 101 (categoria 06) apposta una somma pari ad euro 3.150.0000,00 a titolo di Imposta Municipale Propria anche allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio;
- il predetto provvedimento Consiliare n. 59/2023 ha fissato *le aliquote e la detrazione dell'IMU dell'imposta municipale propria per l'anno 2024, in modo puntuale e specifico, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in considerazione del fatto che non saranno più applicabili le aliquote TASI*;
- le sole stime e le sole aliquote che consentono di conseguire gli obiettivi prefissati in delibera e prevedere un gettito dell'imposta in parola pari ad € 3.150.000,00 sono quelle che, correttamente, prevedono l'applicazione di una aliquota del 1,06 per cento;
- la Nota Integrativa allegata al Bilancio di previsione approvato con la propria precedente deliberazione n. 58 del 22.12.2023 prevede che la stima del gettito relativo all'Imposta Municipale Propria (IMU) è determinato tenuto conto delle aliquote che si intendono deliberare per l'anno 2024;
- l'unica articolazione delle aliquote che consente di conseguire il gettito stimato di € 3.150.000,00 è quella già praticata negli esercizi precedenti che prevede l'aliquota del 1,06 per cento per le fattispecie per le quali nel prospetto allegato alla propria precedente deliberazione n. 59/2023 è indicato erroneamente il valore di 0,106 per cento (cfr. Delibere del C.C. nn. 7/2023, 22/2022, 5/2020);

**RICHIAMATO**, ulteriormente, il D.M. del 22 dicembre 2023 che ha differito al 15 marzo 2024 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 204-2026;

**RICORDATO** che i regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote dell'IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**RAMMENTATO** l'art. 193 comma 3 del D.L. n. 267/2000 in base al quale l'ente può modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno allo scopo di ripristinare gli equilibri di bilancio, in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**ACQUISITI** i pareri sulla proposta della presente deliberazione, quali risultanti dal prospetto allegato;

**CON VOTI** n. 9 favorevoli espressi in forma palese, essendo n. 9 i consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

- 1. DI CONFERMARE**, se ed in quanto occorrer possa o debba, che l'effettiva e reale volontà di questo Consiglio espressa con la propria precedente deliberazione n. 59 del 22.12.2023 era di approvare l'aliquota del 1,06 per cento per le fattispecie per le quali nel prospetto allegato alla propria precedente deliberazione n. 59/2023 è indicato il valore di 0,106 per cento;
- 2. DI RETTIFICARE** il prospetto allegato alla propria precedente deliberazione n. 59 del 22.12.2023 sostituendo al valore errato di 0,106 quello corretto di 1,06 per cento;
- 3. DI DARE ATTO** che il prospetto corretto è allegato, anche ai fini di pubblicazione sul portale del Federalismo fiscale del MEF, alla presente deliberazione;
- 4. DI APPROVARE**, se ed in quanto occorrer debba, l'aliquota del 1,06 per cento per le fattispecie per le quali nel prospetto allegato alla propria precedente deliberazione n. 59/2023 è indicato il valore di 0,106;
- 5. DI DARE ATTO** che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2024;
- 6. DI DISPORRE** che sul verbale della propria precedente deliberazione n. 59 del 22.12.2023 sia apposta apposita dicitura di rettifica;
- 7. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

**INDI** il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CONVENUTA** l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo;

**VISTO** l'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

**CON VOTI** n. 9 favorevoli espressi in forma palese, essendo n. 9 i consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Alle ore 21.02 si collega in videoconferenza il consigliere Romerio Bonazzi Paola  
**CONSIGLIERI PRESENTI: N.10**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024 E ULTERIORI PROVVEDIMENTI - RETTIFICA ERRORE MATERIALE**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

dott.ssa Silvia Cavazzi  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

dott.Cesare Pedranzini  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

## Prospetto aliquote IMU - Comune di BORMIO

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

ID Prospetto 6266 riferito all'anno 2024

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.6%	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	0.96%	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili	1.06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato Categoria catastale: - A/7 Abitazioni in villini - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/2 Abitazioni di tipo civile - Tipo contratto: Locazione	0.66%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato Categoria catastale: - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/7 Abitazioni in villini - A/6 Abitazioni di tipo rurale - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito	0.66%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione destinata a struttura turistico-ricettiva - Attività condotta in forma imprenditoriale	0.8%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10, B, C Categoria catastale: - C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) - C/1 Negozi e botteghe - A/10 Uffici e studi privati - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Fabbricati a disposizione o utilizzati: immobili	0.8%*

	locati o dati in comodato o utilizzati direttamente dal proprietario - Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10, B, C Categoria catastale: - B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) - B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme - B/4 Uffici pubblici - B/5 Scuole e laboratori scientifici - B/3 Prigioni e riformatori - B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 - B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate - B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto	0.96%*

### Elenco esenzioni indicate dal comune

Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019) al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

**Documento generato il 7/2/2024 alle 16:04:05**



**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024 E ULTERIORI PROVVEDIMENTI - RETTIFICA ERRORE MATERIALE**

**PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma I, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

NOTE:

Bormio, li 29/02/2024

IL RESPONSABILE

Carlo Girelli

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024 E ULTERIORI PROVVEDIMENTI - RETTIFICA ERRORE MATERIALE**

**PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

NOTE:

Bormio, li 29/02/2024

Il Resp. del Servizio Finanziario

Roberta Giacomelli  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 04/03/2024**

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024 E ULTERIORI PROVVEDIMENTI - RETTIFICA ERRORE MATERIALE

**ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 05/03/2024 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Bormio, li 05/03/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**dott.Cesare Pedranzini**

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)